



COMUNE di PIETRA LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 13 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **16:30** in Pietra Ligure, presso la Sede Comunale, Piazza Martiri della Libertà, 30 convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statuarie, si è riunito il consiglio Comunale composto da:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	DE VINCENZI Luigi - Sindaco	Sì
2	AMANDOLA Francesco - Consigliere	Sì
3	CARRARA Mario - Consigliere	Sì
4	CARRARA Paola - Consigliere	Sì
5	LISCIO Giovanni - Consigliere	Sì
6	FOSCOLO Sara - Consigliere	No
7	PASTORINO Marisa - Consigliere	Sì
8	REMBADO Daniele - Vice Sindaco	Sì
9	ROBUTTI Luca - Consigliere	No
10	ROZZI Silvia - Consigliere	No
11	SEPPONE Nicola - Consigliere	No
12	VAIANELLA Maria - Consigliere	Sì
13	VIGNONE Michela - Consigliere	Sì
	TOTALE PRESENTI	9
	TOTALE ASSENTI	4

Partecipa alla seduta Dott. Vincenzo TREVISANO, nella sua qualità di Segretario Generale.

VIGNONE Michela, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del Sindaco, Luigi DE VINCENZI, il quale relaziona sulla proposta di deliberazione, di seguito riportata:

“VISTO l'art. 1, commi dal 641 al 668, della L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i, che ha istituito, nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari”, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo, in particolare, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

***PRESO ATTO** che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27.12.2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, hanno abrogato il comma 639, nonché i commi successivi, dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;*

***VISTO** l'art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013, che stabilisce: “Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;*

VISTI:

- *l'art. 1, comma 527, della L. n. 205/2017, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;*
- *la deliberazione n. 443/2019/R/Rif, emanata da ARERA in data 31 ottobre 2019, con la quale è stato introdotto il Metodo Tariffario (MTR-1), per il riconoscimento dei costi efficienti, di esercizio e di investimento, del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ammessi a copertura tariffaria, per il periodo 2018-2021;*
- *la Deliberazione n. 363/2021/R/Rif (che sostituisce la precedente Deliberazione n. 443/2019/R/Rif), emanata da ARERA in data 3 agosto 2021, con la quale è stato disciplinato il nuovo Metodo Tariffario (MTR-2) per l'individuazione dei costi del servizio da coprire mediante tariffa nel periodo regolatorio 2022-2025. Tra gli elementi di novità introdotti rispetto alla precedente metodologia (MTR-1), vi è la predisposizione quadriennale del Piano Economico Finanziario e l'obbligo di aggiornamento biennale dei dati nell'annualità 2024, ferma restando la facoltà, prevista dalla stessa Autorità, di provvedere ad un aggiornamento infra-periodo negli anni 2023 e 2025, qualora si verificassero circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel Piano;*
- *la Determinazione n. 2/DRIF/2021, emanata in data 4 novembre 2021, con la quale ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti il Piano finanziario e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria (MTR-2) del servizio integrato dei rifiuti, approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;*

***VISTO** il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30.09.2020 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28.06.2021 e con deliberazione consiliare adottata nella seduta odierna;*

RICHIAMATE:

- *la Determinazione dell'Area Tecnica – Servizio Ambiente n. 244 del 23/05/2022, avente per oggetto la Validazione del Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, sia in relazione alle scritture contabili, sia per quanto concerne il rispetto del MTR-2;*
- *la Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 24/05/2022, avente per oggetto la predisposizione del Piano Economico Finanziario unitario del Comune di Pietra Ligure per il periodo 2022-2025;*
- *la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.05.2022, con la quale si è proceduto all'adozione del Piano Economico Finanziario 2022-2025:*

VISTO *il succitato Piano Finanziario, redatto in osservanza alla disciplina prevista da ARERA, avente valenza quadriennale e comprendente lo schema dei costi complessivi, fissi e variabili, del servizio di gestione dei rifiuti per gli anni dal 2022 al 2025;*

RILEVATO *che le tariffe Tari 2023 sono state determinate sulla base dei costi risultanti dal Piano Economico Finanziario 2022-2025, anno 2023, senza procedere ad alcuna revisione infra-periodo del Piano medesimo;*

TENUTO CONTO *che:*

- *le tariffe della TARI devono assicurare, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della L. 27.12.2013, n. 147, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13.01.2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono, a proprie spese, i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;*
- *dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti, così come risultante dal Piano Economico Finanziario Tari 2022-2025, anno 2023, sono sottratti, ai sensi dell'art. 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021, il contributo MIUR per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'art. 33-bis del D.L.248/2007, nonché le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- *le tariffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;*
- *le tariffe della tassa, relativamente alle utenze non domestiche, sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;*

DATO ATTO *che, secondo le risultanze del Piano Economico Finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto per l'anno 2023, da coprire mediante tariffa, al netto del contributo MIUR sopracitato e delle entrate derivanti dall'attività di recupero dell'evasione, ammonta ad € 2.937.539,00, di cui € 1.213.848,00 costi fissi e € 1.723.691,00 costi variabili;*

CONSIDERATO *che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651, della L. n. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158, contenente la disciplina del c.d. "metodo normalizzato" per la definizione delle tariffe del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;*

RILEVATO *che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il "metodo normalizzato" di cui sopra, è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16.07.2009, n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza in data 04.12.2012, n. 6208;*

PRESO ATTO dei coefficienti *Ka, Kb, Kc e Kd*, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti nelle tabelle riportate nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO che, ai fini della determinazione dei coefficienti *Kb, Kc e Kd*, di cui all'Allegato 1 sopracitato, è facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto;

OSSERVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 652, della L. 27.12.2013, n. 147 "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.";

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999;

RITENUTO, pertanto, di approvare, in conformità al Piano Economico Finanziario Tari 2022-2025 (anno 2023) e nel rispetto delle regole stabilite da ARERA, le tariffe TARI per l'anno 2023, di seguito riportate:

Tariffe per utenze domestiche – anno 2023

Fascia	componenti nucleo abitativo	Tariffa Fissa (€/mq/anno)	Tariffa Variabile (€/anno)
FASCIA A	1	0,966442	46,522848
FASCIA B	2	1,135569	93,045696
FASCIA C	3	1,268455	116,307120
FASCIA D	4	1,377179	151,199256
FASCIA E	5	1,485904	186,091392
FASCIA F	> 5	1,570468	215,168172

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2023

Attività Produttive	Tariffa Fissa (€/mq/anno)	Tariffa Variabile (€/mq/anno)	Tariffa globale (€/mq/anno)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,485257	0,778026	1,263283
Cinematografi e teatri	0,363943	0,593008	0,956951
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,618702	1,008113	1,626815
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,921988	1,482519	2,404507
Stabilimenti balneari	1,152485	1,779023	2,931508
Esposizioni, autosaloni	0,412468	0,668912	1,081380
Alberghi con ristorante	1,941027	2,846436	4,787463
Alberghi senza ristorante	1,819713	2,846436	4,666149
Case di cura e riposo	1,213142	1,945065	3,158207
Ospedali	1,564953	2,502492	4,067445
Uffici, agenzie	1,686267	2,706486	4,392753
Studi professionali, banche ed istituti di credito	0,861331	1,387638	2,248969
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,201011	1,933204	3,134215

Attività Produttive	Tariffa Fissa (€/mq/anno)	Tariffa Variabile (€/mq/anno)	Tariffa globale (€/mq/anno)
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,346588	2,153803	3,500391
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,727885	1,167039	1,894924
Banchi di mercato beni durevoli	1,322325	2,111107	3,433432
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,322325	2,122967	3,445292
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,994776	1,603492	2,598268
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,322325	2,122967	3,445292
Attività industriali con capannoni di produzione	0,460994	0,742445	1,203439
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,667228	1,067414	1,734642
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,719122	7,581008	12,300130
Mense, birrerie, amburgherie	4,112551	6,603732	10,716283
Bar, caffè, pasticceria	3,360403	5,384508	8,744911
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,450547	3,925710	6,376257
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,868239	2,988758	4,856997
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,077841	9,756159	15,834000
Ipermercati di generi misti	1,892502	3,040942	4,933444
Banchi di mercato genere alimentari	4,245997	6,807726	11,053723
Discoteche, night club	1,261668	2,030458	3,292126

VISTI:

- *l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*
- *l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, che dispone "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*
- *l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario dell'esercizio di riferimento e prevede, altresì, che detto termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;*

DATO ATTO che il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 è stato dapprima prorogato, con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022, al 31 marzo 2023, e poi ulteriormente differito al 30 aprile 2023 dall'art. 1, comma 775, della L. n. 197/2022;

VISTO l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021, il quale ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013, possono approvare i Piani Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. "sganciamento TARI");

DATO ATTO che l'art. 15-bis del D.L. 30.04.2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1, ha apportato modifiche all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, introducendo l'art. 15-ter, che prevede "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO l'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201/2011, che, in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico, di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

RITENUTO di stabilire con successiva delibera di Giunta Comunale le scadenze per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26, comma 1, del Regolamento TARI, sopra richiamato;

ACQUISITI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, espressi dal Dirigente dell'Area Economico Finanziaria, Dott. Michele Tassara;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990, n. 241;

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000;

DELIBERA

1. **di APPROVARE**, per i motivi espressi in narrativa, in conformità al Piano Economico Finanziario Tari 2022-2025 (anno 2023) e nel rispetto delle regole stabilite da ARERA, le tariffe TARI per l'anno 2023, di seguito riportate:

Fascia	componenti nucleo abitativo	Tariffa Fissa (€/mq/anno)	Tariffa Variabile (€/anno)
<i>FASCIA A</i>	1	0,966442	46,522848
<i>FASCIA B</i>	2	1,135569	93,045696
<i>FASCIA C</i>	3	1,268455	116,307120
<i>FASCIA D</i>	4	1,377179	151,199256
<i>FASCIA E</i>	5	1,485904	186,091392
<i>FASCIA F</i>	> 5	1,570468	215,168172

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2023

Attività Produttive	Tariffa Fissa (€/mq/anno)	Tariffa Variabile (€/mq/anno)	Tariffa globale (€/mq/anno)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,485257	0,778026	1,263283
Cinematografi e teatri	0,363943	0,593008	0,956951
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,618702	1,008113	1,626815
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,921988	1,482519	2,404507
Stabilimenti balneari	1,152485	1,779023	2,931508
Esposizioni, autosaloni	0,412468	0,668912	1,081380
Alberghi con ristorante	1,941027	2,846436	4,787463
Alberghi senza ristorante	1,819713	2,846436	4,666149
Case di cura e riposo	1,213142	1,945065	3,158207
Ospedali	1,564953	2,502492	4,067445
Uffici, agenzie	1,686267	2,706486	4,392753
Studi professionali, banche ed istituti di credito	0,861331	1,387638	2,248969
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,201011	1,933204	3,134215
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,346588	2,153803	3,500391
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,727885	1,167039	1,894924
Banchi di mercato beni durevoli	1,322325	2,111107	3,433432
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,322325	2,122967	3,445292
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,994776	1,603492	2,598268
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,322325	2,122967	3,445292
Attività industriali con capannoni di produzione	0,460994	0,742445	1,203439
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,667228	1,067414	1,734642
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,719122	7,581008	12,300130
Mense, birrerie, amburgherie	4,112551	6,603732	10,716283
Bar, caffè, pasticceria	3,360403	5,384508	8,744911
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,450547	3,925710	6,376257
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,868239	2,988758	4,856997
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,077841	9,756159	15,834000
Ipermercati di generi misti	1,892502	3,040942	4,933444
Banchi di mercato genere alimentari	4,245997	6,807726	11,053723
Discoteche, night club	1,261668	2,030458	3,292126

2. di APPROVARE, altresì, i relativi coefficienti K_a , K_b , K_c e K_d , di cui al D.P.R. n. 158/1999, nella misura risultante dal prospetto allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);

3. di DARE ATTO che le tariffe di cui al punto 1 assicurano, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dal Piano Economico Finanziario 2022-2025, anno 2023, al netto delle detrazioni di cui all'art. 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2021;

4. di DARE ATTO altresì, che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2023;

5. di TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, ai fini della pubblicazione sul sito internet del MEF;

6. di PUBBLICARE la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale, nella sezione dedicata

7. di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000”.

Dopodiché,

VISTI la proposta deliberativa, concernente l'oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 42 del succitato D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 15 dello Statuto Comunale;

UDITI gli interventi dei Consiglieri, così come riportati nella trascrizione integrale, allegata al presente provvedimento;

RITENUTO di dovere approvare la suddetta proposta;

CON VOTI FAVOREVOLI N. 8 E N. 1 CONTRARIO (CARRARA M.), espressi per alzata di mano, dei n. 9 Consiglieri presenti e votanti, nessun astenuto,

DELIBERA

di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Successivamente,

CON VOTI FAVOREVOLI N. 8 E N. 1 CONTRARIO (CARRARA M.), espressi per alzata di mano,
dei n. 9 Consiglieri presenti e votanti, nessun astenuto,

DELIBERA

di rendere il presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato digitalmente
VIGNONE Michela

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente
Dott. Vincenzo TREVISANO